

*Dott. Stefano Ferrante
Dott. Rodolfo Molettieri
Dott. Christian Borgonovo*

*Dott.ssa Daniela Iannucci
Dott. Onofrio Costabile
Dott. Paride Saccoia
Dott. Mario Aprea*

Prot. 11/2025

AI SIGNORI CLIENTI

Napoli, 16.12.2025

CIRCOLARE INFORMATIVA

MESE DI DICEMBRE

PARTE PRIMA

PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

Acconto Iva

Il **prossimo 27 dicembre** scade il termine per il versamento dell'acconto IVA dovuto per l'anno 2024. La misura dell'acconto è pari all'88% del debito relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (sistema storico). In alternativa, qualora il contribuente preveda una maggiore convenienza, è possibile scegliere tra due diversi metodi: sistema previsionale (versando l'88% dell'iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se contribuente mensile o del quarto trimestre, se il contribuente è trimestrale) o, sistema analitico versando il 100% della liquidazione straordinaria al 20 dicembre.

Nell'ambito di queste tre opzioni il contribuente è libero di scegliere quella più favorevole.

Tuttavia, in caso di errata valutazione rispetto al metodo storico, occorrerà poi versare la differenza dovuta, maggiorata di sanzioni ed interessi.

Ires premiale

L'articolo 1, commi 436-444, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d'imposta 2025, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES (dal 24% al

20%), quale misura incentivante per le imprese che destinano una quota significativa dell'utile a investimenti rilevanti, incremento occupazionale e altre finalità strategiche.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
- gli Enti commerciali residenti;
- le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d'impresa da attività commerciale.

Sono esclusi dalla riduzione dell'aliquota IRES, le società e gli enti che:

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata

Per usufruire della riduzione, occorre rispettare 3 condizioni in termini di: - accantonamento utile – investimenti rilevanti, livelli occupazionali, qui di seguito riportati:

1. Condizioni di accesso relative all'accantonamento dell'utile

Le condizioni di accesso relative all'accantonamento dell'utile sono:

- almeno l'80% dell'utile 2024 va accantonato in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale e non distribuibili fino all'anno 2027;
- almeno il 30% dell'utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell'utile 2023) deve finanziare investimenti rilevanti, di cui al punto seguente.

2. Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti

Ai soggetti che accantonano l'utile alle condizioni e nei limiti di cui sopra, la riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti. Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

- Beni "Industria 4.0" e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);
- Beni previsti dal piano "Transizione 5.0" (art. 38 D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile, entro il 31 ottobre 2026).

L'ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

- 30% dell'utile accantonato;

- 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- 20.000 euro.

3. Condizione di accesso relativa alla base occupazionale

La riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che:

1) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) l'impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all'impresa.

Il beneficio viene revocato se:

- la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
- i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all'estero entro 5 anni dall'acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.

In caso di decadenza, l'impresa dovrà restituire la differenza d'imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l'evento.

Agevolazione Beni strumentali – Nuova Sabatini

La misura Beni strumentali ("**Nuova Sabatini**") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

La misura Beni strumentali ("**Nuova Sabatini Capitalizzazione**") ha l'obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda sono regolarmente iscritte nel registro imprese, non sono imprese in difficoltà, ecc.

L'agevolazione Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che, oltre a rispettare i predetti requisiti, alla data di presentazione della domanda:

- sono costituite in forma di società di capitali;
- sono impegnate in un processo di capitalizzazione;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" (istituito dall'art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti 4.0
- 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi dell'articolo 21, del decreto-legge n. 34/2019, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 5% per le micro e piccole imprese;

- 3,575% per le medie imprese.

La distribuzione dei dividendi nel IV trimestre 2025

I soggetti che hanno distribuito dividendi nel corso del IV trimestre 2025 (1/10/2025-31/12/2025) entro il 16/01/2026 dovranno provvedere al versamento della ritenuta del 26%, oltre che alla consueta procedura di registrazione del verbale di distribuzione qualora non già effettuata.

Polizza Rischi Catastrofali

Importante e ultimissima novità, Con il Decreto-legge n 39/2025 (pubblicato in GU n 75/2025) si differisce, per le micro, piccole e medie imprese (<250 dipendenti, <€50M fatturato o <€43M bilancio), l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (la Legge di conversione del Milleproroghe aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali).

Il testo approvato dal Parlamento e modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera contiene la seguente proroga:

- le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
- le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
- le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l'inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.

Dunque tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.

L'oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell'Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Si tratta, quindi, di:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature industriali e commerciali.

Al verificarsi di un evento catastrofico l'impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi

Lo studio esorta i clienti a consultare i propri consulenti assicurativi al fine di adeguarsi alla normativa in oggetto.

Nel decreto Milleproroghe 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri, è stata prevista una **proroga mirata** che interessa direttamente **hotel, strutture ricettive** e attività di somministrazione di

alimenti e bevande (bar, ristoranti, pubblici esercizi): slitta al 31 marzo 2026 il termine per adeguarsi all'obbligo di stipulare le polizze contro i rischi catastrofali. Si resta in attesa comunque di ulteriori aggiornamenti.

L'obbligo di pec per le società esteso agli amministratori

L'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di Bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al **31 dicembre 2025**, con nuova circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Importanti novità sono state introdotte dal recente D.L. 159/2025 in vigore dal 31.10.2025 che prevede l'obbligo di Pec personale degli amministratori restringendo il campo di applicazione di tale obbligo alle sole società di capitali, ma non a tutte. Sul piano letterale il legislatore interviene sostituendo il riferimento generale agli amministratori di imprese costituite in forma societaria con un meccanismo che prevede ora l'espressa indicazione dei vertici di due forme di amministrazione, ovvero l'amministratore unico e l'amministratore delegato, e solo in mancanza di quest'ultimo l'obbligo ricade sul presidente del consiglio di amministrazione.

La nuova formulazione esclude chiaramente l'applicazione della disposizione a tutte le società di persone come la Sas e le Snc a meno che queste non abbiano introdotto nei propri patti sociali i meccanismi tipici delle società di capitali (quali l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale).

La novità normativa comporta che per le persone che ricoprissero, al 31.10.2025, la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali o di una cooperativa e che non avessero iscritto una pec personale, vi è l'obbligo di effettuarne l'iscrizione entro il 31.12.2025.

Per le persone alle quali sia attribuita, dal 31.10.2025 in avanti (in società già iscritte), la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali, di una cooperativa o di una consortile vi è l'obbligo di indicare una pec personale in sede di iscrizione della loro carica.

Per quanto riguarda le sanzioni per chi non provvede a comunicare al registro delle imprese la PEC degli amministratori di società è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, salva la riduzione dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

Trasferta e rappresentanza, per la deduzione niente contanti

Per imprese e professionisti arriva, dal 2025, l'obbligo di pagare le spese di trasferta e di rappresentanza con carte di credito o altri mezzi di pagamento tracciabili. Chi non si adeguerà, perderà il diritto alla deduzione del costo, sia ai fini Ires che ai fini Irap, e per il dipendente che chiede il rimborso scatterà la tassazione in busta paga. La stretta è prevista dall'articolo 10 del Ddl di Bilancio per il 2025 e riguarderà spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea. I contribuenti devono rapidamente attrezzarsi per adeguare le procedure dei rimborsi spese in vista nell'inizio del nuovo anno.

Omesso versamento IVA, ritenute e contributi previdenziali oltre soglia

Si ricorda ai Sig.ri clienti che il 28 dicembre p.v., rappresenta l'ultima data utile per poter sanare il mancato versamento dell'Iva dichiarata per l'anno precedente, senza superare le soglie penali. Nello specifico: entro il 28/12/25 occorre saldare il debito Iva risultante dal mod. IVA 2025 – anno d'imposta 2024. Se il contribuente non provvede al pagamento e l'importo del/i versamento/i omesso/i nell'anno, e questi ammontano complessivamente ad una somma superiore a 250.000 euro, si commette un reato penale, per il quale, dal 4 luglio 2006, è prevista l'applicazione della pena di reclusione da sei mesi a due anni.

Per l'omesso versamento di ritenute, certificate e non, si ricorda che la soglia di non punibilità è fissata attualmente a 150 mila euro annui. Si precisa che il comportamento omissivo rilevante riguarda non più le sole ritenute “certificate”, ma anche quelle “dovute” sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta.

Per l'omesso versamento di contributi, si ricorda che la soglia di punibilità penale è fissata in 10 mila euro annui. La soglia è riferita esclusivamente alla quota delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori. Non si qualifica, quindi, il reato purché l'omesso versamento non ecceda il limite suddetto. Resta fermo il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Registrazione fattura elettronica a cavallo d'anno

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell'art. 1 del Dpr 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l'Iva degli acquisti effettuati nell'ultimo mese (trimestre) dell'anno, se la relativa fattura è ricevuta (recapitata dallo Sdi) nell'anno successivo. In realtà l'impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva nel mese (trimestre) in cui l'operazione si intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per la sola casistica “a cavallo d'anno”, mentre invece è consentito, seppure con una logica limitazione

temporale, per le altre liquidazioni nel corso dell'anno. Come infatti specificato dall'art. 1 del Dpr 100/1998, “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del Dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.

L'articolo non lascia spazio a interpretazioni e crea volontariamente una doppia modalità di liquidazione dell'Iva in caso di operazioni in corso e a cavallo d'anno. Se è concesso, in caso di fatture per operazioni effettuate nel corso dell'anno, di far concorrere l'Iva a credito nella liquidazione del mese (o del trimestre) “di competenza” se la fattura stessa risulta recapitata dal sistema di interscambio entro il 15 del mese (trimestre) successivo, così non è per le fatture relative a operazioni effettuate a dicembre e ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio.

IMU: pagamento del saldo

Si ricorda ai sig.ri clienti che il giorno **16 dicembre** scade il termine per il pagamento del saldo IMU relativo all'anno 2025. Il pagamento può essere effettuato dal 1. al 16 dicembre e verrà conguagliato con quanto versato con la prima rata di giugno, considerando le aliquote e le detrazioni che i Comuni hanno deliberato per il 2025. Pertanto, soltanto i contribuenti con identica situazione immobiliare e per i quali il Comune di appartenenza non abbia stabilito nuove aliquote e detrazioni, verseranno lo stesso importo corrisposto in sede di acconto.

Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi, possono inviare ai relativi committenti, proponenti o mandanti, entro il 31.12.25, per il 2026, l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite (aliquota del 23% sul 20%, anziché sul 50% del valore della provvigione). L'adempimento ha cadenza annuale e deve essere rinnovato ogni anno. E' sconsigliabile, per le imprese mandanti, accettare dichiarazioni non conformi al modello previsto, o trasmesse con mezzo diverso dal plico raccomandato con avviso di ricevimento o PEC. La dichiarazione, redatta in carta semplice, deve essere conservata agli atti con la documentazione attestante la regolare trasmissione postale.

Per i clienti interessati, all'allegato n. 1 è disponibile il modello utilizzabile per richiedere la riduzione della ritenuta su provvigione.

Le prestazioni occasionali

Si ricorda ai Sig.ri clienti che in caso di acconti corrisposti nell'anno per collaborazioni occasionali le stesse devono presentare le seguenti caratteristiche:

- sporadiche ed episodiche: il prestatore potrà prestare un numero limitato di collaborazioni aventi lo stesso oggetto (e nei confronti dello stesso committente), pena la contestazione della natura occasionale;
- non organizzate: non deve esistere una stabile organizzazione (ufficio, computers, ecc.);
- non professionali: l'attività prestata deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività;
- a portata limitata: occorre rispettare un limite temporale (durata non superiore a 30 giorni nei confronti dello stesso committente) ed un limite quantitativo (i compensi complessivi percepiti nell'anno solare da tutti gli eventuali committenti, non devono essere superiori ad euro 5.000 lordi).

A tal fine, si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti, per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

Si ricorda che da fine 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.), ed interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa, mediante sms o posta elettronica, (si allega modello per la comunicazione)

Restano viceversa esclusi:

- i rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni continuate continuative;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'ex art. 54-bis D.L. 50/2017 (libretto famiglia/voucher);
- le professioni intellettuali e tutte le attività autonome svolte in maniera abituale e soggette al regime Iva;
- le prestazioni svolte dai procacciatori d'affari occasionali e gli incaricati alla vendita occasionale;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale.

Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per cui la comunicazione è irregolare. Inoltre vi è la possibilità di sospendere l'attività imprenditoriale in presenza di lavoratori

irregolari presenti sul luogo di lavoro in misura pari ad almeno il 10%, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva.

Si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti e di utilizzare il modello allegato (allegato n. 2), per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

Principio di cassa allargato

Scade il 12/01/2026 il termine per erogare i compensi degli amministratori che assumono rilevanza fiscale per il 2025.

L'articolo 62, comma 3 del Tuir statuisce una deroga alla regola secondo cui i componenti negativi sono deducibili, nel reddito d'impresa in base al principio di competenza. Infatti si afferma che i compensi agli amministratori, sia in forma fissa che in percentuale sull'utile, sono deducibili quando sono erogati, cioè in base al principio di cassa. Vi è, però, un'eccezione all'eccezione che riguarda i compensi relativi a prestazioni amministrative effettuate nell'anno precedente ed erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Infatti il compenso all'amministratore nella maggior parte dei casi configura per questi un reddito da collaborazione coordinata e continuativa inquadrabile tra i redditi assimilati al lavoro dipendente. In questi casi il percettore del reddito imputa all'anno precedente le somme incassate entro il 12 gennaio dell'anno successivo, allo stesso modo la società che eroga i compensi entro il 12 gennaio dell'anno successivo, può dedurre tali costi nell'anno precedente al pagamento.

Si precisa che la norma riguarda esclusivamente i compensi e non include anche i rimborsi.

Cena di Natale ai dipendenti

Va trattata come erogazione liberale a favore dei dipendenti con somministrazione di pasti, quindi il costo è deducibile al 75% nel limite del 5 per mille del costo del lavoro sostenuto nell'esercizio.

L'IVA è interamente indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa.

Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone, qui di seguito, il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) prevede l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria

dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa.

Omaggi ai clienti di beni che NON RIENTRANO nell'attività propria dell'impresa

Ires/Irpef (Impresa)	Irpef (Lavoratore autonomo)	Irap -Soc. di capitali -Ditte indiv. e Soc. di persone in contabilità ord. che hanno optato per il regime di cui all'Art. 5 del D. Lgs. N. 446/97)	Irap Lavoratori autonomi, Ditte individ, Soc. di persone che adottano il regime di cui all'Art. 5-bis del D. Lgs. N. 446/97)	Iva
Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00 - Iva inclusa)	Spese per omaggi interamente deducibili (nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00-Iva inclusa)	Beni di valore unitario inferiore a euro 50 (Iva esclusa) 1. Iva detraibile sull'acquisto; 2. Esclusa dal campo Iva la cessione gratuita.
Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, spese di rappresentanza deducibili se complessivamente non superano: - 1,3% del fatturato se il fatturato non supera i 10 milioni di euro; - 0,5% del fatturato se il fatturato è compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro; - 0,1% del fatturato se il fatturato supera i 50 milioni di euro.	Spese per omaggi interamente deducibili (nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, spese di rappresentanza deducibili se complessivamente non superano: - 1,3% del fatturato se il fatturato non supera i 10 milioni di euro; - 0,5% del fatturato se il fatturato è compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro; - 0,1% del fatturato se il fatturato supera i 50 milioni di euro.	Beni di valore unitario superiore a euro 50 (Iva inclusa) 1. Iva indetraibile sull'acquisto; 2. Esclusa dal campo Iva la cessione gratuita.

Omaggi ai clienti di beni che RIENTRANO nell'attività propria dell'impresa

Ires/Irpef (Impresa)	Irpef (Lavoratore autonomo)	Irap -Soc. di capitali -Ditte indiv. e Soc. di persone in contabilità ord. Ex Art. 5 dLgs. N. 446/97	Irap Lavoratori autonomi, Ditte individ, Soc. di persone Ex Art. 5 dLgs. N. 446/97	Iva
---------------------------------	--	---	---	------------

Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00-Iva inclusa)	Spese per omaggi interamente deducibili (interamente deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00-Iva inclusa)	IVA detraibile sugli acquisti cessione soggetta ad IVA. La base imponibile è data dal valore normale. <i>Con rivalsa IVA:</i> emettere fattura. <i>Senza rivalsa IVA a scelta:</i> - autofattura per ciascuna cessione oppure autofattura riepilogativa mensile; -registro omaggi.
Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, spese di rappresentanza deducibili se complessivamente non superano: - 1,3% del fatturato se il fatturato non supera i 10 milioni di euro; - 0,5% del fatturato se il fatturato è compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro; - 0,1% del fatturato se il fatturato supera i 50 milioni di euro.	Spese per omaggi interamente deducibili (interamente deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, spese di rappresentanza deducibili se complessivamente non superano: - 1,3% del fatturato se il fatturato non supera i 10 milioni di euro; - 0,5% del fatturato se il fatturato è compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro; - 0,1% del fatturato se il fatturato supera i 50 milioni di euro.	IVA detraibile sugli acquisti cessione soggetta ad IVA. La base imponibile è data dal valore normale. <i>Con rivalsa IVA:</i> emettere fattura. <i>Senza rivalsa IVA a scelta:</i> - autofattura per ciascuna cessione oppure autofattura riepilogativa mensile; -registro omaggi.

Omaggi ai dipendenti d beni indipendentemente se RIENTRANO o MENO nell'attività propria d'impresa

Ires/Irpef (Impresa)	Irpef (Lavoratore autonomo)	Irap -soggetti Ex Art. 5 dLgs. N. 446/97	Irap Soggetti Ex Art. 5 dLgs. N. 446/97	Iva
Deducibile in quanto costituisce una liberalità in natura. Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se nel periodo d'imposta non supera i 258,23	Deducibile in quanto costituisce una liberalità in natura.	Indeducibili in quanto rientrano tra i costi del personale.	Indeducibili in quanto rientrano tra i costi del personale.	IVA detraibile sugli acquisti cessione soggetta ad IVA. La base imponibile è data dal valore normale. <i>Con rivalsa IVA:</i> emettere fattura. <i>Senza rivalsa IVA a scelta:</i> -autofattura per ciascuna cessione oppure autofattura riepilogativa mensile;

PARTE SECONDA

AGEVOLAZIONI

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet incentivi.gov.it, che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

1) Assegno Unico per i figli

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

L'assegno unico dal 2025 sta per essere nuovamente aumentato da gennaio per la rivalutazione ISTAT, dello 0,8% inoltre si ricorda che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico non devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui

- ci siano variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento della maggiore età di un figlio) oppure
- la precedente domanda sia sospesa o respinta.

2) Resto al sud

L'incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 50 per cento e il restante 50 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;

- fino a un massimo di 40.000 euro per le società. Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

3) Incentivi per le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno (Cultura crea)

Dal 15 settembre 2016 è possibile trasmettere ad Invitalia, con apposita procedura dedicata, la domanda di finanziamento, sia per imprese esistenti che per imprese non ancora esistenti.

L'investimento dovrà essere di importo non superiore a 400mila euro e relativo ad attività quali quelle editoriali, di produzione cinematografica, gestione di teatri, sale concerti, attività di biblioteche, archivi e musei, turistiche con limiti territoriali ben precisi (alberghi, hotel, ristoranti). Per essere ammesse, le imprese dovranno prevedere l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: economia della conoscenza; economia della conservazione; economia della fruizione; economia della gestione.

La domanda apre le porte ad un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (elevabile fino al 45%) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento. Previsto anche un contributo a fondo perduto, in misura variabile dal 20% al 45% della spesa ammessa.

4) Nuove imprese a tasso zero femminili e under 35

Si tratta di prestiti a tasso zero, della durata massima di 8 anni e non superiori al 75% delle spese ammissibili, con un investimento massimo di 1,5 milioni di euro per singola impresa. La percentuale di copertura delle spese ammissibili arriva fino al 90%, fino ad un massimo di 3 milioni per le imprese costituite da almeno 3 anni e non oltre 5 anni. Previsto anche un contributo a fondo perduto nella misura del 20% per le imprese costituite da non più di 36 mesi, mentre per le imprese costituite da 36 a 60 mesi il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 15%. Tra i requisiti necessari, la composizione della compagine societaria che deve essere costituita per oltre della metà da giovani fino a 35 anni oppure da donne. Ma anche la dimensione: le aziende che saranno finanziate devono essere di micro o piccola dimensione. E infine, l'«età» aziendale: i prestiti sono riservati alle iniziative nuove, e quindi costituite da non più di 5 anni o ancora da avviare. A tutto campo le iniziative finanziabili: si va dalla produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, al commercio, passando per il turismo, le attività culturali, l'innovazione sociale e i servizi. I prestiti possono contribuire a coprire le spese per il suolo aziendale, fabbricati, macchinari, impianti, software, brevetti, licenze, consulenze, formazione professionale. Ovviamente le agevolazioni ricadono nella normativa «de minimis» con il suo tetto

di 200mila euro in tre esercizi finanziari. Le domande, che saranno valutate con procedura a sportello, dovranno essere inviate via web sul sito di Invitalia, gestore della misura.

5) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

6) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2025 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

- La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

7) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

Ridotta al 50% la detrazione per gli interventi di risparmio energetico (dl 63-2013) ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Si ricorda che il pagamento delle suddette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

8) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini e Nuova Sabatini Capitalizzazione)

La Nuova Sabatini sarà rifinanziata con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029: è quanto prevede il disegno di Legge di Bilancio 2025. Il rifinanziamento consente di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Lo stanziamento autorizzato è pari a:

- 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Tre sono le linee di intervento attive:

- Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali;
- Nuova Sabatini Green;
- Nuova Sabatini Capitalizzazione.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI (di tutti i settori, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative), che alla data di presentazione della domanda sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca.

Platea più ristretta per la Nuova Sabatini capitalizzazione, riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- sono costituite in forma di società di capitali;

– non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

La Nuova Sabatini prevede la concessione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di un contributo (in conto impianti) su finanziamenti (bancari o leasing), erogati da banche/intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a:

- 1) investimenti in beni strumentali;
- 2) investimenti 4.0;
- 3) investimenti green.

Per la richiesta del contributo Nuova Sabatini Capitalizzazione gli investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e green (coperti sempre con un finanziamento, bancario o in leasing) devono essere collegati ad un aumento del capitale sociale:

- non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento deliberato, interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;
- versato per almeno il 25% (oltre all'intero importo del sovrapprezzo delle azioni, se previsto) entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo.

I finanziamenti (bancari o leasing) accesi dalle imprese a fronte degli investimenti ammissibili devono essere:

- di durata non superiore a cinque anni (comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione massimo di dodici mesi);
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisizione. Per rispettare il limite massimo dei 4 milioni di euro per impresa beneficiaria, si deve considerare l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni e non ancora estinti;
- erogati in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva.

Il contributo Nuova Sabatini varia a seconda della tipologia di investimento.

In particolare, l'ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

Il contributo Nuova Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e il credito di imposta Transizione 5.0. Il cumulo, tuttavia, non deve determinare il superamento del costo di acquisizione.

9) Credito per Ricerca e Sviluppo

Il Credito d'Imposta per la Ricerca e lo Sviluppo, l'Innovazione tecnologica, il Design e l'Ideazione estetica, più comunemente indicato come Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo, è un'agevolazione fiscale che permette alle aziende di recuperare parte dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo e mira quindi a sostenere la competitività di tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla loro natura giuridica, settore economico o dimensione.

Confermato fino al 31 dicembre 2025 per alcuni comparti e fino al 2031 per altri, il credito d'imposta è fruibile in percentuali variabili dal 5% al 10%, a seconda del settore di investimento.

L'obiettivo di questa agevolazione è quindi quello di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, investimenti 4.0 e transizione verde, al fine di sostenere la crescita delle imprese Italiane.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo non spettante. Interessati i soggetti che hanno usufruito del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 dl 145/2013), senza averne diritto in tutto o in parte titolo e hanno poi aderito alla procedura di riversamento spontaneo, senza interessi e sanzioni (art. 5 dl 146/2021). Il contributo è calcolato in percentuali della somma restituita, e verrà erogato con le modalità stabilite in un decreto emanato del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Fissato un limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028

10) Microcredito

Dal 12 gennaio 2024 è in vigore il nuovo Regolamento sul Microcredito introdotto dal Decreto 211/2023. Nel 2025, i finanziamenti non possono beneficiare di garanzie reali e la cifra massima è stata aumentata a 75mila euro, rispetto ai 25mila euro precedenti. Per le Srl, è possibile prevedere prestiti con garanzie reali fino a un massimo di 100mila euro.

Dal 2025 l'ammontare dei finanziamenti concessi a un singolo beneficiario non può superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il termine massimo per la restituzione del finanziamento è stato esteso a 10 anni, superando il limite precedente di 7 anni.

Riguardo le garanzie dei confidi, resta il tetto dell'80% solo per i prestiti più bassi, la copertura del rischio scende al 60% per le operazioni di importo superiore a 50mila euro.

Il microcredito è destinato a sostenere l'avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o microimpresa in varie forme giuridiche.

Sono esclusi i titolari di partita IVA con oltre cinque anni di attività, i lavoratori autonomi o imprese individuali con oltre cinque dipendenti (o dieci per società di persone, società a responsabilità limitata, Srl semplificate, società cooperative.)

I prestiti sono destinati:

- all'acquisto di beni, tra cui le materie prime e le merci destinate alla rivendita;
- all'acquisto di servizi utili all'attività svolta, tra cui il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e le spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- a corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, dei soci delle società di persone e delle società cooperative;
- a corsi di formazione di natura universitaria o post-universitaria per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro.

11) Superbonus 110%

A partire dal 1 gennaio 2025 il superbonus ha subito un'ulteriore riduzione dell'aliquota passando dal 70% al 65%.

Con la Legge di Bilancio 2025 infine prevista la possibilità di ripartire in 10 rate annuali la detrazione per le spese per gli stessi interventi sostenute nell'anno 2023, al posto delle quattro rate originariamente previste. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

12) Credito d'imposta investimenti 2025 4.0 (iper ammortamento)

Novità anche in materia di credito d'imposta Transizione 4.0 (commi 10 - legge 178/2020) per gli investimenti in beni destinati all'innovazione tecnologica, che dal 2025 poi è destinato al sostegno dei soli investimenti in beni materiali, escludendo software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

La misura riconosce il credito d'imposta in misura pari a:

- 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Con le nuove norme dunque si limita la validità del credito di imposta riconosciuto sia per i beni materiali che per quelli immateriali legati ai primi stabilendo come termine quello del 31 dicembre 2024. Vengono poi eliminati tutti i riferimenti ai beni immateriali contenuti nelle precedenti norme in riferimento agli investimenti effettuati nel 2025. Si prevede inoltre che il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ai fini del rispetto del limite di spesa si prevede (comma 447) che l'impresa trasmetta al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione con l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. Prevista poi (comma 448) una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà infatti trasmettere all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Al raggiungimento dei limiti di spesa non sarà più possibile inviare richieste.

13) Nuova ZES unica per il Mezzogiorno

Esteso al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Prevista per finanziare la misura una spesa massima di 2,2 miliardi. Per ottenere il credito (comma 486) gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Prevista poi una comunicazione integrativa per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti. Sarà comunque un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire i modelli di comunicazione. Per assicurare il rispetto del limite di spesa fissato l'ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni e reso noto da un apposito provvedimento delle Entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le comunicazioni. Nel caso in cui dovesse risultare un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite vien prevista la possibilità di agevolare gli investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni interessate.

14) Credito d'imposta 5.0

Con la pubblicazione del 2.03.2024 in Gazzetta Ufficiale del D.L. 19/2024 sono state introdotte importanti modifiche relative al nuovo credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0. Si illustrano dunque le caratteristiche aggiornate del credito d'imposta volto a sostenere la transizione 5.0 delle imprese.

Tra gli elementi di novità spiccano i seguenti:

- il beneficio è subordinato alla conformità dei requisiti del piano Transizione 4.0 e al conseguimento di risultati di efficienza energetica;
- aliquote maggiori, crescenti in base al livello di risparmio energetico;
- massimale di spesa più elevato, dagli attuali 20 a 50 milioni di euro;
- necessaria una certificazione ex ante e una ex post per attestare il risparmio energetico.

Possono accedere al credito le imprese di qualsiasi dimensione che sostengano spese tra il 1.01.2024 e il 31.12.2025 relative all'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali 4.0, beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale.

Il credito di imposta prevede aliquote crescenti dal 5% fino al 45% in base al livello di efficienza energetica conseguito e l'importo di investimento. Infatti, condizione necessaria per accedere al nuovo credito è, oltreché il rispetto dei requisiti previsti dal Piano Transizione 4.0, il conseguimento di una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% dell'impresa, oppure del 5% del processo produttivo.

Il risparmio energetico atteso e, successivamente conseguito, sarà attestato mediante una certificazione ex-ante e una certificazione ex-post redatta da parte di soggetti qualificati e inviata al GSE.

Per conoscere gli ultimi dettagli e le tempistiche si attende in ogni caso l'emanazione di un decreto attuativo del MIMIT.

15) Bonus Alberghi

Il "bonus alberghi" per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riqualificazione antisismica sarà prorogato dal 31.12.2024 al 31.12.2025. Per beneficiare del contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili alberghi, agriturismi, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici avranno dunque tempo fino a tutto il 2025 per completare gli interventi agevolabili. La previsione dello slittamento dei termini (rispetto alla scadenza prevista dal D.L. 152/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Pnrr") è contenuta nel Decreto Milleproroghe, atteso IL 9.12.2024 in Consiglio dei Ministri. Il contributo erogabile fino a un massimo di 100.00 euro per ciascun soggetto richiedente spetta alle imprese del comparto che realizzano i seguenti interventi:

- ° interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- ° interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- ° interventi edilizi di cui all'art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- ° realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- ° spese per la digitalizzazione.

Per conoscere gli ultimi dettagli e le tempistiche si attende in ogni caso l'emanazione di un decreto attuativo del MIMIT.

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE

Data	Adempimenti	Note
16 Dicembre	IMU: Saldo termine ultimo per provvedere al versamento del saldo	Bollettino c/c/p intestato al Concessionario o al Comune presso Posta, Concessionari e Banche convenzionate o mediante mod.F24.
16 Dicembre	Versamento ritenute: Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedenti riguardanti redditi di lavoro dipendenti, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24.
16 Dicembre	Contributi previdenziali ed assistenziali: Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo Tesoreria Inps, mediante il Mod. f24.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24.
16 Dicembre	Contribuenti IVA mensili: Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente.	Il versamento deve avvenire telematicamente con modello F24 (cod. trib.: 6011)
16 Dicembre	Rivalutazione del Tfr: Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.	
25 Dicembre	Elenchi Intrastat mensili: Presentazione degli elenchi riepilogativi.	La presentazione deve avvenire con modalità telematiche
27 Dicembre	Acconto IVA Per contribuenti IVA mensili e trimestrali scade oggi l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento dell'acconto Iva	Il versamento deve avvenire con mod. F24 telematicamente (cod. trib.: 6013 mensili – 6035 trimestrali)
30 Dicembre	Contratti di locazione: Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/12/2025, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/12/2025.	Il versamento deve avvenire con modello F24 mediante presentazione in banca o alla posta.
31 Dicembre	Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni Scade oggi l'ultimo giorno utile per chiedere l'applicazione dell'aliquota ridotta sulle provvigioni percepite.	La richiesta deve avvenire per iscritto ed inviata per plico con raccomandata A/R
31 Dicembre	Redazione inventario delle rimanenze Scade oggi il termine, per tutte le imprese, per redigere l'inventario delle rimanenze esistenti al 31/12/25.	

PARTE QUARTA

ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE

Verifica regimi contabili Iva

Ricordiamo ai sig.ri clienti che la scelta di un determinato regime contabile è vincolata anche al rispetto di determinati limiti che vanno verificati alla fine di ogni anno. Nello specifico:

Il regime della CONTABILITA' ORDINARIA è sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali è obbligatorio solo se nel periodo d'imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ai seguenti importi:

* euro 500.000,00 nel caso di attività di prestazioni di servizi;

* euro 800.000,00 negli altri casi (industria, commercio, ecc.).

Se i suddetti limiti non sono stati superati nell'anno precedente ed in quello in corso si può applicare il regime di CONTABILITA' SEMPLIFICATA. Per volumi d'affari ancora più bassi ci sono diversi regimi contabili agevolati (CONTRIBUENTI FORFETTARI; MINIMI, ecc.) per i quali si raccomanda di contattare il proprio referente di Studio per verificarne la validità.

Per i contribuenti in contabilità semplificata od ordinaria, il calcolo ed il versamento dell'eventuale debito Iva deve avvenire con la seguente periodicità:

-*mensile* per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi con volume d'affari non superiore ad euro 500.000,00 ed a euro 800.000,00 in caso di esercizio di altre attività, con opzione per il versamento

-*trimestrale* gravato di interessi nella misura fissa dell'1%.

-*mensile*, per le imprese che superano i suddetti limiti, senza possibilità di opzione.

Numerazione fatture

Si ricorda ai sig.ri clienti a verificare l'azzeramento della numerazione delle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2025 nonostante a seguito dell'avvento della fatturazione elettronica abbia soppresso tale obbligo.

Scritture ausiliare di magazzino

Ricordiamo ai sig.ri clienti che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, anche on forma elettronica, a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, ad euro 5.164.568,99 ed a euro 1.032.913,80. Le suddette condizioni devono verificarsi congiuntamente ai di fini dell'obbligo della sussistenza in parola.

Registrazione e stampa dei libri contabili

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2023 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (31/10/24).

Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 31 dicembre, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 31 ottobre 2025, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.23.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri a supporto dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovverosia deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Dall'anno 2022 sono state apportate dall'articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, che introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2024, devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2024.

Stampa dell'inventario di magazzino

Ricordiamo che entro il 31.12.25 è necessario stampare l'inventario di magazzino per l'anno 2024. I soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino devono procedere alla stampa della lista della merce indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo deve coincidere con il valore presente in bilancio. I soggetti invece, obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad euro 5.164.568,99 e rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80) devono procedere alla stampa del giornale di magazzino o delle schede di magazzino.

Versamento imposte

Preghiamo come sempre i sig.ri clienti di farci pervenire originali o copie dei versamenti effettuati per il pagamento delle imposte, in modo da permetterci di verificare la situazione dei versamenti e poter gestire nel modo migliore eventuali compensazioni da predisporre per i pagamenti successivi.

Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)

Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse, copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Vi informiamo a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico lo studio non risponde di eventuali ritardi nella tenuta della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento.

Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

- 1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari;
- 2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);

3) implica pagamento del corrispettivo.

Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farsi sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vistare per presa visione la circolare agli amministratori della società.

Chiusura studio per festività natalizie

Si informano i Sig.ri clienti che in occasione delle festività natalizie, lo studio resterà chiuso dal 24 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026. Per eventuali comunicazioni urgenti saremo, nei limiti del possibile, reperibili ai seguenti numeri di telefono:

Stefano Ferrante 335 - 6214868;

Rodolfo Molettieri 347 - 0407452;

Christian Borgonovo 347 - 8396344;

Daniela Iannucci 339 – 7731200;

Onofrio Costabile 338 - 1882633;

Paride Saccoia 338 – 9572565;

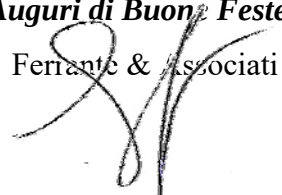
Mario Aprea 345 – 1278811;

Gentili clienti,

porgiamo a tutti i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo.

Auguri di Buon Feste

Ferrante & Associati



ALLEGATO N. 1

DICHIARAZIONE PER RITENUTA RIDOTTA SU PROVVIGIONI

			COMMITTENTE, PREPONENTE o MANDANTE
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE O DENOMINIONE			
DOMICILIO FISCALE: VIA		N.CIVICO	
CAP	COMUNE	PROVINCIA	
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
REGISTRO IMPRESE DI		N.	
REA C.C.I.A.A. DI		N.	
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE			INTERMEDIARIO DI COMMERCIO
DOMICILIO FISCALE: VIA		N. CIVICO	
CAP	COMUNE	PROVINCIA	
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
REGISTRO IMPRESE DI		N.	
REA CCIAA DI		N.	

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio.

Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dall'1/1/25, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio.

.....
LUOGO E DATA

.....
TIMBRO E FIRMA

DICHIARAZIONE PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Il /la sottoscritt _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____ Cap _____
in _____
Tel. _____ cell. _____ Cod. Fisc.: _____

Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 15/68 d del DPR n. 403/1998

DICHIARA

Quanto al contributo per l'attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 44 del DL 30/09/03, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24/11/03, n.326 e della circolare INPS n. 103 del 6/7/04, che alla data del _____ sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da parte di tutti i committenti, nell'anno _____:

- ☐ ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00
☐ non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 e ha raggiunto il reddito annuo lordo di
€ _____

Napoli, li _____

In fede

Il/la sottoscritto_ si obbliga altresì a comunicare anche successivamente alla data odierna l'eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00

Napoli, li _____

In fede

Il/la sottoscritt_ dichiara infine:

- ☐ di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale lavoratore subordinato
☐ di non essere iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria

Napoli, li _____

In fede
